



**COMUNE DI BONIFATI**  
PROVINCIA DI COSENZA



DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 34 DEL 22/11/2013

---

**OGGETTO :**

IMU -CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
NELL'ESERCIZIO 2013

---

L'anno Duemilatredici addì ventidue del mese di Novembre alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

MOLLO ANTONIO GIOVANNI	Sindaco	Presente
ARGIRO' DARIO	Consigliere	Presente
CRISTOFARO MARINA	Consigliere	Presente
BORRELLI ANGELO SALVATORE	Consigliere	Assente
ARCURI MARIO	Consigliere	Presente
GERACE ROBERTO	Consigliere	Presente
LUIGI DE FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti N. 6

Assenti N. 1

Partecipa il Segretario Dott. Attilio DOMANICO, con le funzioni di cui all'art.97, c.4, lett.a) D.Lgs.n.267/2000

Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



**OGGETTO: IMU – CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ESERCIZIO 2013.**

**IL SINDACO**

**ILLUSTRA** ai presenti la proposta che viene allegata al presente atto e chiede al Consiglio di determinarsi in merito

**ACCERTATO** che non vi sono iscritti a parlare propone al consiglio comunale di approvare la proposta come sopra illustrata;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco ;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 04, contrari n. 1 nella persona del Sig. Luigi De Francesco n. 01 astenuti nella persona del Consigliere Roberto Gerace, su presenti e votanti n. 06;

**D E L I B E R A**

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati, di approvare la proposta riportata e descritta nella premesse

**SUCCESSIVAMENTE  
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriori voti favorevoli n. 04 contrari n. 1 nella persona del Consigliere :Luigi De Francesco e n. astenuti nella persona del Consigliere Roberto Gerace su presenti e votanti n. 06;

ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.l.vo n. 267/2000;

**DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile .



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMU -CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ESERCIZIO 2013

IL SINDACO

**-Premesso** che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- all' art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

- all'art. 13, comma 13 stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

-Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Richiamato:**

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**-Dato atto** che l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

**-Rilevato** che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**-Considerato** che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; .

**-Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**-Rilevato che**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, e in particolare:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);



b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

-Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

-Dato atto che con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, è stata disposta la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

**-Considerato** che con D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 214, è stato disposto per l'anno 2013:

-all'art. 1 che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

-all'art. 2 che non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;

-all'art. 2, comma 4, che Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

**-Vista** la legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento la quale prevede ulteriori modifiche alla normativa vigente in materia;

**-Rilevato** che nel Comune di Bonifati, inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**-Richiamata** la deliberazione C.C. n. 11 del 14/06/2012 avente ad oggetto "Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) -Approvazione";

**-Richiamata** altresì la deliberazione del C.C. n. 12 del 14/06/2012 ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012"

**-Ritenuto**, in conseguenza di quanto sopra riportato:



di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni all'abitazione principale:

-Aliquota ridotta 4,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

-Aliquota del 10,60 per mille per gli altri fabbricati e aree edificabili;

**-Ritenuto** di confermare, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/04/2007;

-di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

-Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2012, come di seguito indicate:
  - -Aliquota ridotta 4,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;
  - -Aliquota 10,60 per mille per altri fabbricati e aree edificabili;
2. di confermare, anche ai fini dell'imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/04/2007;
3. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;



Letto e Sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f/to Dott. Attilio DOMANICO

IL PRESIDENTE  
f/to Antonio Giovanni MOLLO

---

È copia conforme all'originale  
Lì 28/11/2013

IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/11/2013 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 22/11/2013:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );

Lì 28/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f/to Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

